




Ti trovi in: [Home](#) / [Imprese](#) / [Agevolazioni](#) / [Crediti d'imposta](#) / [Bonus imprese energivore e gasivore](#) / Risposte alle domande più frequenti

Risposte alle domande più frequenti

I recenti crediti d'imposta riconosciuti a parziale copertura delle spese sostenute dalle imprese per l'acquisto di gas naturale e di energia elettrica possono essere utilizzati in compensazione anche senza attendere la fine del trimestre di riferimento? 

Si premette che:

- l'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle **imprese energivore** in proporzione alle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica consumata nel **II trimestre 2022**;
- l'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle **imprese energivore** in proporzione alle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica consumata nel **II trimestre 2022**;
- l'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle **imprese a forte consumo di gas naturale** in proporzione alle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale consumato nel **II trimestre 2022**;
- l'articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, prevede un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese in proporzione alle spese sostenute per l'acquisto di **energia elettrica** consumata nel **II trimestre 2022**;
- l'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, prevede un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese in proporzione alle spese sostenute per l'acquisto di **gas naturale** consumato nel **II trimestre 2022**.

Si ritiene che le norme sopra indicate non ostino all'utilizzo in compensazione dei relativi crediti d'imposta in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate, le spese per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale consumati, con riferimento alle quali è calcolato il credito d'imposta spettante, possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all'articolo 109 del TUIR, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso della/e fattura/e di acquisto.